

Bruxelles, 1° marzo 2017
(OR. en)

6841/17

**Fascicolo interistituzionale:
2015/0148 (COD)**

**CLIMA 51
ENV 215
ENER 96
TRANS 88
IND 50
COMPET 154
MI 175
ECOFIN 160
CODEC 296**

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	28 febbraio 2017
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	6307/17 CLIMA 37 ENV 134 ENER 44 TRANS 63 IND 38 COMPET 93 MI 131 ECOFIN 91 CODEC 212
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio - Orientamento generale

Si allega per le delegazioni, per informazione, il testo su cui il Consiglio "Ambiente", nella sessione del 28 febbraio 2017, ha raggiunto un orientamento generale in merito alla proposta in oggetto.

Le modifiche rispetto alla versione precedente del testo (doc. 6307/17), risultanti dalla discussione in sede di Consiglio, sono indicate in grassetto sottolineato. Il testo comprende inoltre un numero esiguo di modifiche giuridico-linguistiche e redazionali. Le soppressioni sono indicate con [...]. Le modifiche apportate in precedenza alla proposta della Commissione sono sottolineate.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea¹,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,
visto il parere del Comitato delle regioni³,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

¹ GU C [...], [...], pag. [...].

² GU C [...], [...], pag. [...].

³ GU C [...], [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ ha istituito un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nell'Unione al fine di favorire la riduzione delle emissioni di tali gas in modo vantaggioso ed economicamente efficiente.
- (2) Il Consiglio europeo dell'ottobre 2014 si è impegnato a ridurre, entro il 2030, le emissioni complessive di gas a effetto serra dell'Unione di almeno il 40% rispetto ai livelli del 1990. Tutti i settori dell'economia dovrebbero contribuire al conseguimento di queste riduzioni delle emissioni. L'obiettivo sarà raggiunto nel modo più efficace sotto il profilo dei costi attraverso il sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione (EU ETS), grazie al quale entro il 2030 si ridurranno le emissioni del 43% rispetto ai livelli del 2005. Questo proposito è stato ribadito dall'impegno di riduzione previsto, determinato a livello nazionale, che l'Unione e i suoi Stati membri hanno trasmesso al segretariato della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 6 marzo 2015⁵.

(2 bis) L'accordo di Parigi è stato adottato il 12 dicembre 2015 ed è entrato in vigore il 4 novembre 2016. Le parti hanno convenuto di contenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto dei 2° C e di proseguire gli sforzi per limitare l'aumento della temperatura a 1,5° C, in entrambi i casi rispetto ai livelli preindustriali. Hanno altresì concordato di fare periodicamente il punto dell'attuazione di tale accordo per valutare i progressi compiuti collettivamente rispetto al conseguimento dello scopo dell'accordo e dei suoi obiettivi a lungo termine. Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero essere oggetto di costante riesame alla luce dell'attuazione dell'accordo di Parigi e dell'elaborazione di misure di politica climatica in altre importanti economie.

⁴ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

⁵ <http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx>

- (3) Il Consiglio europeo ha confermato che un sistema EU ETS riformato e ben funzionante, con uno strumento di stabilizzazione del mercato, sarà il principale strumento europeo impiegato per raggiungere tale obiettivo, con un fattore annuale di riduzione del 2,2% a partire dal 2021, l'assegnazione gratuita senza limiti temporali, ma con la protrazione delle misure esistenti oltre il 2020 per evitare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio dovuto alle politiche sul clima fino a quando non verranno compiuti sforzi analoghi in altre importanti economie, senza ridurre la percentuale di quote da mettere all'asta. La parte di quote messe all'asta dovrebbe essere espressa nella legislazione come valore percentuale, al fine di migliorare la certezza della pianificazione delle decisioni di investimento, di aumentare la trasparenza e di rendere il sistema nel suo complesso più semplice e più facilmente comprensibile.
- (4) Per l'UE, l'istituzione di un'Unione dell'energia resiliente capace di garantire un approvvigionamento energetico sicuro, sostenibile, competitivo e a prezzi ragionevoli ai propri cittadini è di primaria importanza. Per raggiungere questo obiettivo sarà necessario proseguire con le azioni ambiziose per il clima in cui l'EU ETS è la pietra miliare della politica climatica dell'Europa, e continuare a compiere progressi in relazione agli altri aspetti dell'Unione dell'energia⁶. L'attuazione dei propositi ambiziosi stabiliti nel quadro 2030 contribuisce a raggiungere un prezzo ragionevole del carbonio e rappresenta uno stimolo costante per una riduzione efficiente in termini di costi delle emissioni di gas a effetto serra.
- (5) L'articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea richiede che la politica dell'Unione sia fondata sul principio "chi inquina paga" e, su questa base, la direttiva 2003/87/CE prevede una transizione verso la messa all'asta integrale. L'esigenza di evitare la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio giustifica il rinvio del passaggio all'asta integrale, mentre l'assegnazione gratuita all'industria è giustificata dalla necessità di affrontare i rischi reali di un aumento delle emissioni di gas a effetto serra nei paesi terzi in cui l'industria non è soggetta a vincoli analoghi di emissioni di carbonio finché altre importanti economie non adottino misure di politica climatica paragonabili.

⁶ Doc. 6594/15 - COM(2015)80, che istituisce una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici.

(6) La vendita all'asta delle quote rimane la regola generale, con l'assegnazione gratuita come eccezione a tale regola. [...] La valutazione d'impatto della Commissione⁷ specifica che la percentuale di quote da mettere all'asta è stata del 57% nel periodo 2013-2020. In linea di principio, la percentuale dovrebbe rimanere al 57 %. È costituita da quote messe all'asta per conto degli Stati membri, comprese le quote accantonate per i nuovi entranti ma non assegnate, da quote per la modernizzazione della produzione di energia elettrica in alcuni Stati membri e da quote destinate a essere messe all'asta in un secondo momento in ragione della loro collocazione nella riserva stabilizzatrice del mercato istituita con decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸. Questa percentuale non include le quote utilizzate per sostenere l'innovazione. Nel caso in cui la domanda di quote a titolo gratuito comporti la necessità di applicare un fattore di correzione settoriale uniforme **prima del 2030**, la percentuale di quote da mettere all'asta **nel corso del periodo di dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 2021** dovrebbe essere ridotta fino al 2% della quantità totale. Ai fini della solidarietà, della crescita e delle interconnessioni, il 10% delle quote EU ETS che gli Stati membri mettono all'asta dovrebbe essere distribuito fra i paesi il cui PIL pro capite non ha superato il 90% della media dell'UE (nel 2013), e il resto delle quote dovrebbe essere distribuito fra tutti gli Stati membri sulla base delle emissioni verificate. L'esenzione dai contributi relativi a tale distribuzione nel 2013-2020 per determinati Stati membri con un reddito medio pro capite che supera di oltre il 20% la media dell'Unione dovrebbe venire meno.

⁷ Doc. 11065/15 ADD2 - SWD (2015) 135 final.

⁸ Decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (GU L 264 del 9.10.2015, pag. 1).

(7) Per preservare il beneficio ambientale della riduzione delle emissioni nell'Unione, contrariamente alle iniziative avviate da altri paesi, che non prevedono incentivi comparabili per indurre l'industria a ridurre le emissioni, l'assegnazione gratuita dovrebbe continuare a essere destinata a impianti in settori e sottosectori a rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. L'esperienza maturata nell'applicazione dell'EU ETS ha confermato che i settori e sottosectori sono a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in diversa misura, e che l'assegnazione gratuita ha impedito la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Se da un lato alcuni settori e sottosectori sono ritenuti esposti a un maggiore rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, altri sono in grado di trasferire sui prezzi dei prodotti una percentuale considerevole dei costi delle quote per coprire le loro emissioni senza perdere quote di mercato e devono sostenere soltanto i costi residui, risultando così a basso rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. La Commissione dovrebbe determinare e differenziare i pertinenti settori sulla base dell'intensità degli scambi e dell'intensità delle emissioni al fine di individuare meglio i settori che presentano un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Sebbene la valutazione di settori e sottosectori dovrebbe svolgersi a un livello a 4 cifre (codice NACE-4), dovrebbero essere previste anche circostanze specifiche in cui può risultare opportuna la possibilità di chiedere una valutazione a un livello a 6 cifre o a 8 cifre (Prodcom). Tale possibilità dovrebbe sussistere nel caso in cui i settori e sottosectori siano stati precedentemente considerati esposti a rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a livello Prodcom, anche considerando che alcuni codici NACE, in particolare quelli che terminano in .99, raggruppano attività eterogenee non classificate altrove (n.c.a.). Se un settore o sottosectore è soggetto al parametro di riferimento relativo alle raffinerie e a un alto parametro di riferimento di prodotto, si dovrebbe tener conto di tale circostanza. Una volta che, sulla base di tali criteri, è superata una soglia determinata tenendo conto della rispettiva possibilità per i settori e i sottosectori interessati di trasferire i costi sui prezzi dei prodotti, il settore o sottosectore dovrebbe essere considerato a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Altri settori dovrebbero essere considerati a rischio di rilocalizzazione basso o nullo. Il fatto di tenere in considerazione la possibilità che i settori e sottosectori al di fuori della produzione di energia elettrica trasferiscano i costi sui prezzi dei prodotti dovrebbe anche ridurre i profitti eccezionali impreveduti (i cosiddetti *windfall profits*).

- (8) I valori dei parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita applicabili a partire dal 2013 dovrebbero essere riesaminati in modo da evitare profitti eccezionali imprevisi e da rispecchiare il progresso tecnologico nei settori interessati nel periodo tra il 2007 e il 2008 nonché in ciascun periodo successivo per il quale sono stabilite assegnazioni gratuite a norma dell'articolo 11, paragrafo 1. Al fine di rispecchiare il progresso tecnologico nei settori interessati e di adeguarli al pertinente periodo di assegnazione, occorre disporre che i valori dei parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita delle quote agli impianti, determinati in base ai dati degli anni 2007-2008, siano aggiornati in base ai miglioramenti [...] osservati. Per ragioni di prevedibilità, ciò dovrebbe avvenire applicando un fattore che rappresenti la migliore valutazione dei progressi in tutti i settori, che tenga quindi conto di dati affidabili, oggettivi e verificati provenienti da impianti, considerando le prestazioni del 10% degli impianti più efficienti, in modo che [...] i valori dei parametri di riferimento rispecchino l'effettivo tasso di miglioramento. Se dai dati emerge una riduzione annuale inferiore allo 0,2% o superiore all'1,5% rispetto al valore del 2007-2008 [...] nel corso del periodo di riferimento, il valore del parametro di riferimento in questione dovrebbe essere adeguato con tassi diversi dai tassi di miglioramento effettivi per preservare gli incentivi per la riduzione delle emissioni e premiare adeguatamente l'innovazione. Per il periodo 2021-2025, i valori dei parametri di riferimento sarebbero adeguati dello 0,2% o dell'1,5% per ogni anno tra il 2008 e la metà di detto periodo, portando rispettivamente a un miglioramento del 3% o del 22,5% rispetto al valore applicabile nel periodo 2013-2020. Per il periodo 2026-2030 tali valori sarebbero adeguati allo stesso modo, portando rispettivamente a un miglioramento del 4% o del 30% rispetto al valore applicabile nel periodo 2013-2020. Per garantire condizioni di concorrenza eque nella produzione di idrocarburi aromatici, idrogeno e gas di sintesi nelle raffinerie e negli impianti chimici, i valori dei parametri di riferimento per tali ambiti dovrebbero continuare a essere allineati ai parametri di riferimento delle raffinerie.

(8 bis) Il livello di assegnazione gratuita per gli impianti dovrebbe essere allineato meglio ai loro effettivi livelli di produzione. A tal fine, è opportuno che le assegnazioni siano adeguate in modo simmetrico per tenere conto dei pertinenti aumenti e cali della produzione. I dati utilizzati in questo contesto dovrebbero essere completi, coerenti, verificati in modo indipendente e caratterizzati dallo stesso livello elevato di accuratezza e qualità dei dati utilizzati per determinare l'assegnazione gratuita. Al fine di evitare indebiti oneri amministrativi, prendendo in considerazione il termine applicabile alla notifica delle modifiche della produzione e tenendo presente la necessità di garantire che le modifiche alle assegnazioni siano effettuate in modo efficace, non discriminatorio e uniforme, la Commissione può valutare la messa in atto di ulteriori misure, quali il ricorso a una media mobile o soglie assolute concernenti le modifiche alle assegnazioni, oppure relative al termine applicabile alla notifica delle modifiche della produzione.

(9) Sarebbe auspicabile che gli Stati membri [...] indennizzassero parzialmente, in conformità delle norme sugli aiuti di Stato, alcuni impianti che operano in settori o sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica. **Cercando di utilizzare non più del 25% dei proventi della vendita all'asta per la compensazione dei costi indiretti, è probabile che gli Stati membri agevolino il conseguimento degli obiettivi dell'EU ETS e preservino l'integrità del mercato interno e delle condizioni di concorrenza.** Al fine di migliorare la trasparenza relativamente all'entità della compensazione corrisposta, gli Stati membri dovrebbero riferire al pubblico in merito alle misure poste in essere e ai beneficiari, garantendo tuttavia che si prenda in debita considerazione il carattere riservato di talune informazione e le relative preoccupazioni in materia di protezione dei dati. Se uno Stato membro utilizza una parte considerevole delle sue entrate derivanti dalla messa all'asta per compensare i costi indiretti, vi è un maggiore interesse nel rendere pubblici i motivi di tale scelta. Nel riesame degli orientamenti sugli aiuti di Stato in materia di compensazioni indirette la Commissione dovrebbe considerare tra l'altro l'utilità di limiti massimi per la compensazione concessa dagli Stati membri. [...] La revisione della direttiva dovrebbe tener conto della misura in cui tali misure finanziarie sono state efficaci nell'evitare rischi significativi di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa di costi indiretti. I finanziamenti pubblici per il clima continueranno ad avere un ruolo importante nella mobilitazione delle risorse dopo il 2020. Pertanto, le entrate della messa all'asta dovrebbero essere destinate anche al finanziamento di attività a favore del clima svolte in paesi terzi vulnerabili, tra cui l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici. Il volume dei finanziamenti da mobilitare per il clima dipenderà anche dall'ambizione e dalla qualità dei contributi previsti stabiliti a livello nazionale (*Intended Nationally Determined Contributions* - INDC) proposti, dai successivi piani d'investimento e dai processi di elaborazione dei piani di adattamento nazionali. Gli Stati membri dovrebbero inoltre investire le entrate della messa all'asta per promuovere la creazione di competenze e il ricollocamento dei lavoratori interessati dalla transizione occupazionale in un'economia in via di decarbonizzazione.

(10) Il principale incentivo a lungo termine che la [...] direttiva 2003/87/CE offre alla cattura e allo stoccaggio di CO₂ (CCS), alle nuove tecnologie per le energie rinnovabili e alle innovazioni pionieristiche nelle tecnologie e nei processi industriali a basse emissioni di carbonio, compresi la cattura e l'utilizzo del carbonio (CCU) ambientalmente sicuri, è dato dal segnale del prezzo del carbonio e dal fatto che non sarà necessario restituire quote per le emissioni di CO₂ stoccate in via permanente o evitate. Inoltre, per integrare le risorse già utilizzate per accelerare la fase di dimostrazione degli impianti commerciali CCS e di tecnologie innovative per le energie rinnovabili, le quote EU ETS dovrebbero essere utilizzate per garantire premi per l'installazione di impianti CCS o CCU, nuove tecnologie per le energie rinnovabili e l'innovazione industriale in tecnologie a basse emissioni di carbonio nonché processi dell'Unione relativi al CO₂ stoccato o evitato in misura sufficiente, a condizione che sia stato concluso un accordo sulla condivisione delle conoscenze. Questo sostegno dovrebbe essere in ampia parte subordinato alla prevenzione accertata delle emissioni di gas a effetto serra, ma in misura minore può essere accordato anche qualora le tappe principali prestabilite siano raggiunte tenendo conto della tecnologia impiegata. La percentuale massima del sostegno ai costi del progetto può variare a seconda della categoria di progetto.

(10 bis) Nel 2014 la Grecia ha presentato un PIL pro capite inferiore al 60% della media dell'Unione, ma non è beneficiaria del Fondo per la modernizzazione e dovrebbe quindi poter richiedere quote per cofinanziare la decarbonizzazione della fornitura di energia elettrica delle isole all'interno del suo territorio. Tali quote dovrebbero provenire dall'importo massimo di cui all'articolo 10, paragrafo 5, riguardante le quote che non sono assegnate gratuitamente entro il 31 dicembre 2020, e dovrebbero essere messe all'asta conformemente alle modalità applicabili al Fondo per la modernizzazione.

(11) È opportuno istituire un Fondo per la modernizzazione con il 2% delle quote complessive dell'EU ETS, messe all'asta conformemente alle norme e modalità delle aste che si svolgono sulla piattaforma comune di cui al regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione⁹. Gli Stati membri che nel 2013 presentavano un PIL pro capite ai tassi di cambio di mercato inferiore al 60% della media dell'Unione dovrebbero essere ammissibili al finanziamento dell'ambito del Fondo per la modernizzazione e dovrebbero poter beneficiare fino al 2030 di una deroga al principio della messa all'asta integrale per la produzione di energia elettrica ricorrendo all'opzione dell'assegnazione gratuita di quote per una promozione trasparente di investimenti effettivi di modernizzazione del settore energetico, evitando nel contempo distorsioni nel mercato interno dell'energia. Gli investimenti nel quadro del Fondo per la modernizzazione volti a migliorare l'efficienza energetica potrebbero includere investimenti nella cogenerazione ad alto rendimento, [...] nel teleriscaldamento e nell'elettrificazione dei trasporti su strada. Le norme che disciplinano il Fondo per la modernizzazione dovrebbero offrire un quadro coerente, completo e trasparente per garantire la più efficace attuazione possibile, tenendo conto della necessità di un accesso agevole per tutti i partecipanti. La funzione della struttura di governance dovrebbe essere commisurata allo scopo di garantire un uso corretto dei fondi. Tale struttura di governance dovrebbe includere un comitato per gli investimenti [...]. È inoltre opportuno che sia tenuto debitamente conto delle competenze della BEI nel processo decisionale, salvo nei casi in cui si fornisca un sostegno a progetti di piccole dimensioni mediante prestiti erogati da una banca di promozione nazionale o tramite sovvenzioni da un programma nazionale che condividono gli obiettivi del Fondo per la modernizzazione. [...] Al fine di garantire che le esigenze di investimento negli Stati membri a basso reddito siano affrontate in modo adeguato, i fondi per il Fondo per la modernizzazione dovrebbero essere distribuiti tra gli Stati membri in base a una combinazione del 50% relativo alle emissioni verificate e del 50% relativo ai criteri legati al PIL. L'assistenza finanziaria del Fondo per la modernizzazione potrebbe essere fornita in diverse forme.

⁹ Regolamento (UE) n.1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (GU L 302 del 18.11.2010, pag.1).

- (12) Il Consiglio europeo dell'ottobre 2014 ha confermato che le modalità di funzionamento, in particolare in materia di trasparenza, assegnazione gratuita facoltativa per la modernizzazione del settore energetico in determinati Stati membri, dovrebbero essere migliorate. In caso di investimenti per un valore pari o superiore a 15 milioni di EUR, lo Stato membro interessato dovrebbe avviare un processo di selezione mediante una procedura di gara competitiva sulla base di regole chiare e trasparenti, per garantire che l'assegnazione gratuita sia destinata alla promozione di investimenti effettivi di modernizzazione del settore energetico in linea con gli obiettivi dell'Unione dell'energia. Anche gli investimenti con un valore inferiore a 15 milioni di EUR dovrebbero essere ammissibili ai finanziamenti dall'assegnazione gratuita. Lo Stato membro interessato dovrebbe selezionare tali investimenti in base a criteri chiari e trasparenti. I risultati di questo processo di selezione dovrebbero essere sottoposti a una consultazione pubblica. Il pubblico dovrebbe essere debitamente informato nella fase di selezione dei progetti di investimento nonché nella fase di attuazione.
- (13) I finanziamenti dell'EU ETS dovrebbero essere in linea con gli obiettivi del quadro unionale per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030 e con gli obiettivi a lungo termine che figurano nell'accordo di Parigi, come pure con gli altri programmi di finanziamento dell'Unione, in modo da garantire l'efficacia della spesa pubblica.
- (14) Le disposizioni in vigore che si applicano ai piccoli impianti da escludere dall'EU ETS consentono a tali impianti di mantenere l'esclusione. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di aggiornare il proprio elenco di impianti esclusi e gli Stati membri che attualmente non esercitano questa opzione dovrebbero poterlo fare all'inizio di ogni periodo di scambio. Dovrebbe esserci ancora la possibilità di includere altre attività e gas nel sistema, senza che questi siano considerati nuovi entranti. La possibilità di inclusione di altre attività e gas dopo il 2020 non dovrebbe pregiudicare la quantità di quote a livello dell'Unione nell'ambito dell'ETS e gli importi che ne derivano.

[(15) integrato nel considerando 6]

- (16) La decisione (UE) 2015/1814 istituisce una riserva stabilizzatrice del mercato per l'EU ETS al fine di rendere più flessibile l'offerta tramite asta e rendere il sistema più resiliente. Tale decisione prevede altresì che le quote non assegnate ai nuovi entranti fino al 2020 e quelle non assegnate a causa di cessazioni e cessazioni parziali di attività non confluiscono nella riserva stabilizzatrice del mercato.
- (16 bis) Un sistema EU ETS riformato e ben funzionante, con uno strumento di stabilizzazione del mercato, è un elemento essenziale perché l'UE raggiunga l'obiettivo concordato per il 2030 e rispetti gli impegni assunti ai sensi dell'accordo di Parigi. Per affrontare l'attuale squilibrio tra la domanda e l'offerta di quote sul mercato, nel 2018 sarà istituita una riserva stabilizzatrice del mercato che diventerà operativa nel 2019. Considerando la necessità di dare un segnale di investimento credibile per ridurre le emissioni di CO₂ in maniera efficace sotto il profilo dei costi e al fine di rafforzare l'EU ETS, è opportuno modificare la decisione (UE) 2015/1814 in modo da aumentare fino al 31 dicembre 2023 i tassi percentuali di determinazione del numero di quote da immettere ogni anno nella riserva. **Inoltre, come misura a lungo termine per migliorare il funzionamento dell'EU ETS, a partire dal 2024 le quote detenute nella riserva che superano il numero totale di quote messe all'asta nel corso dell'anno precedente non dovrebbero più essere valide, salvo decisione contraria presa nel primo riesame a norma dell'articolo 3 della decisione (UE) 2015/1814.** Riesami periodici del funzionamento della riserva dovrebbero valutare se mantenere tale aumento dei tassi e dovrebbero altresì valutare se sia necessario limitare la validità delle quote detenute nella riserva se il numero di tali quote supera una determinata soglia come le emissioni verificate utilizzate da impianti a titolo dell'ETS in un anno.
- (17) Al fine di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali di un atto legislativo, il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dovrebbe essere delegato alla Commissione in ottemperanza all'articolo 3 quinquies, paragrafo 3, all'articolo 10, paragrafo 4, l'articolo 10 bis, paragrafo 1 [...], all'articolo 10 ter, [...] all'articolo 19, paragrafo 3, all'articolo 22, all'articolo 24, [...] e all'articolo 25 bis della direttiva 2003/87/CE. [...]

- (17 bis) È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire una partecipazione paritaria alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati. Per quanto riguarda la delega in relazione all'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, gli Stati membri che non si avvalgono della piattaforma comune per la messa all'asta possono continuare a non farlo. Inoltre, la delega non dovrebbe pregiudicare il diritto degli Stati membri di stabilire l'uso delle entrate derivanti dalla messa all'asta.
- (17 ter) Al fine di ridurre al minimo le deleghe alla Commissione, dovrebbero essere soppressi gli attuali poteri conferiti per il funzionamento della riserva speciale, per l'attribuzione di quantità di crediti internazionali che possono essere scambiati e per la determinazione di ulteriori norme relative a cosa possa essere scambiato e di altre norme in materia di doppia contabilizzazione di cui all'articolo 3 septies, paragrafo 9, all'articolo 11 bis, paragrafo 9, e all'articolo 11 ter, paragrafo 7, della direttiva 2003/87/CE. Gli atti adottati in applicazione di tali disposizioni rimangono in vigore.
- (18) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'applicazione dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, dal terzo all'ottavo comma, dell'articolo 10 bis, paragrafi 8 e 21, dell'articolo 10 quinquies, dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2 e dell'allegato IV, dell'articolo 15 e dell'allegato V, dell'articolo 16 e dell'articolo 24 bis della direttiva 2003/87/CE, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione. È opportuno che le competenze di esecuzione siano esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰.

¹⁰ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (18 bis) Al fine di ridurre al minimo i conferimenti di potere alla Commissione, dovrebbero essere soppressi gli attuali poteri conferiti in riferimento all'adozione di atti concernenti il funzionamento della riserva speciale, all'ulteriore definizione delle quantità di crediti internazionali a fini di scambio, all'attribuzione di quantità di crediti internazionali che possono essere scambiati e alla determinazione di ulteriori norme relative a cosa possa essere scambiato e di altre norme in materia di doppia contabilizzazione di cui all'articolo 3 septies, paragrafo 9, all'articolo 11 bis, paragrafi 8 e 9, e all'articolo 11 ter, paragrafo 7, della direttiva 2003/87/CE. Gli atti adottati in applicazione di tali disposizioni rimangono in vigore.
- (18 ter) Gli atti adottati a norma della direttiva 2003/87/CE riguardanti materie per cui la presente direttiva concede alla Commissione il potere di adottare atti delegati o di esecuzione continuano ad applicarsi finché non saranno abrogati o modificati da quest'ultima. Nel caso della decisione 2011/278/UE della Commissione, l'ultima colonna dell'allegato I sarà abrogata se e quando la Commissione adotterà un atto di esecuzione ai fini della determinazione dei valori riveduti dei parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita. Per migliorare la prevedibilità e semplificare le procedure amministrative, la decisione 2014/746/UE della Commissione dovrebbe continuare ad applicarsi fino alla fine del 2020.
- (18 quater) Gli atti delegati e di esecuzione di cui alla presente direttiva, in particolare per quanto riguarda le disposizioni su monitoraggio, comunicazione e verifica e quelle sul registro dell'Unione, dovrebbero mirare a semplificare le norme e a ridurre gli oneri amministrativi nella misura del possibile, senza compromettere l'integrità ambientale, la sicurezza o l'affidabilità dell'EU ETS. Al momento dell'elaborazione di tali atti, la Commissione dovrebbe valutare in particolare l'efficacia delle norme semplificate in materia di monitoraggio, anche con riferimento alle unità di produzione di energia elettrica di riserva e di emergenza, tenendo conto delle ore di servizio per anno, e ad altri emettitori di entità ridotta, e le possibilità per sviluppare ulteriormente tali norme.

- (19) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi¹¹, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che, ove opportuno, la trasmissione di tali documenti sia giustificata.
- (20) La presente direttiva mira a contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di un elevato livello di protezione ambientale secondo il principio dello sviluppo sostenibile nel modo più efficace sotto il profilo economico, garantendo nel contempo un adeguato lasso di tempo per i relativi adeguamenti degli impianti e prevedendo un trattamento più favorevole in particolare di coloro che sono colpiti in maniera sproporzionata, nella misura in cui ciò sia compatibile con gli altri obiettivi della presente direttiva.
- (21) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (22) Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti della stessa, possono essere meglio conseguiti a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

¹¹ GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

Articolo 1
Modifiche della direttiva 2003/87/CE

La direttiva 2003/87/CE è così modificata:

-1) in tutta la direttiva, il termine "Comunità" è sostituito da "Unione";

-2) (non riguarda la versione italiana)

0) all'articolo 3, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

"h) "nuovo entrante",

- l'impianto che esercita una o più delle attività indicate nell'allegato I, che ha ottenuto un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra per la prima volta nel periodo che va da tre mesi prima della data di trasmissione dell'elenco di cui all'articolo 11, paragrafo 1, fino a tre mesi prima della data di trasmissione del successivo elenco di cui a detto articolo [...].

- [...]

1) all'articolo 3 *quinquies*, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare [...] atti delegati conformemente all'articolo 23 per integrare la presente direttiva riguardo alle modalità precise per la messa all'asta, da parte degli Stati membri, delle quote del trasporto aereo conformemente ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo o all'articolo 3 *septies*, paragrafo 8. Il numero di quote che ogni Stato membro deve mettere all'asta in ciascun periodo è proporzionale alla percentuale ad esso imputabile delle emissioni complessive attribuite al trasporto aereo di tutti gli Stati membri per l'anno di riferimento, comunicate conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, e verificate a norma dell'articolo 15. Per il periodo di cui all'articolo 3 *quater*, paragrafo 1, l'anno di riferimento è il 2010 e per ciascun periodo successivo di cui all'articolo 3 *quater* l'anno di riferimento è l'anno civile che si conclude 24 mesi prima dell'inizio del periodo cui si riferisce l'asta. L'atto delegato garantisce il rispetto dei principi stabiliti all'articolo 10, paragrafo 4, primo comma.";

- 2) all'articolo 3 *septies* il paragrafo 9 è soppresso;
- 2 bis) all'articolo 6, paragrafo 1, il terzo comma è soppresso;
- 2 ter) [...] l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8

Coordinamento con la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*)

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché, nel caso di impianti che esercitano attività di cui all'allegato I della direttiva 2010/75/UE (*), le condizioni e la procedura per il rilascio di un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra siano coordinate con quelle previste da tale direttiva. Le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 della presente direttiva possono essere integrate nelle procedure previste dalla direttiva 2010/75/UE.

(*) Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).";

- 3) all'articolo 9, il secondo e terzo comma sono sostituiti dal seguente:

"A decorrere dal 2021, il fattore lineare è pari al 2,2%.";

4) l'articolo 10 è così modificato:

a) al paragrafo 1 sono aggiunti i [...] commi seguenti:

"A decorrere dal 2021, e fatta salva una possibile riduzione ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 5 bis, [...] la percentuale di quote destinate a essere messe all'asta [...] è del 57%.

Il 2% del quantitativo totale di quote tra il 2021 e il 2030 è messo all'asta per istituire un fondo finalizzato a una migliore efficienza energetica e alla modernizzazione dei sistemi energetici di determinati Stati membri, come previsto all'articolo 10 *quinquies* della presente direttiva (il "Fondo per la modernizzazione").

Il quantitativo rimanente totale delle quote destinate a essere messe all'asta dagli Stati membri è distribuito conformemente al paragrafo 2.";

b) il paragrafo 2 è così modificato:

i) alla lettera a), la percentuale "88%" è sostituita da "90%";

ii) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) il 10% del quantitativo totale di quote da mettere all'asta è distribuito tra alcuni Stati membri all'insegna della solidarietà, ai fini della crescita e delle interconnessioni nell'Unione, incrementando in tal modo, delle percentuali indicate all'allegato II bis, la quantità di quote messe all'asta dai suddetti Stati membri a norma della lettera a)."; [...]

iii) la lettera c) è soppressa;

iv) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Se necessario, la percentuale di cui alla lettera b) è adeguata in proporzione per garantire che la distribuzione sia pari al 10%.";

c) al paragrafo 3, sono aggiunte le lettere seguenti [...]:

"j) [...]

k) finanziare attività a favore del clima in paesi terzi vulnerabili, tra cui l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici;

l) promuovere la creazione di competenze e il ricollocamento dei lavoratori interessati dalla transizione occupazionale in un'economia in via di decarbonizzazione, in stretto coordinamento con le parti sociali.";

d) [...] al paragrafo 4, il primo comma e la prima frase del secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

"4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare [...] atti delegati conformemente all'articolo 23 per integrare la presente direttiva riguardo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta al fine di garantire che le aste si svolgano in maniera aperta, trasparente, armonizzata e non discriminatoria. A tal fine, il procedimento deve essere prevedibile, segnatamente per quanto riguarda i tempi e la sequenza delle aste, nonché i volumi stimati delle quote da rendere disponibili.

Tali atti delegati assicurano che le aste siano concepite per garantire che:";

4 bis) al paragrafo 5, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Ogni anno presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento del mercato del carbonio, incluso lo svolgimento delle aste, la liquidità e i volumi scambiati, che riassume le informazioni fornite dagli Stati membri sulle misure finanziarie di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 6.";

5) l'articolo 10 *bis* è così modificato:

a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 per integrare la presente direttiva riguardo a norme per l'insieme dell'Unione e pienamente armonizzate in materia di assegnazione delle quote di cui ai paragrafi 4, 5, 7 e 19 [...] del presente articolo [...]."

b) al paragrafo 2 sono aggiunti i commi seguenti [...]:

"La Commissione adotta atti di esecuzione ai fini della determinazione dei valori riveduti dei parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita. Tali atti sono conformi agli atti delegati adottati a norma del paragrafo 1 del presente articolo e soddisfano le condizioni di seguito indicate.

a) Per il periodo dal 2021 al 2025, i valori dei parametri di riferimento sono determinati sulla base delle informazioni presentate a norma dell'articolo 11 per gli anni 2016 e 2017. Sulla base di un raffronto dei valori dei parametri di riferimento basati su tali informazioni con il valore del parametro di riferimento contenuto nella decisione 2011/278 della Commissione, adottata il 27 aprile 2011 (*), la Commissione determina il tasso di riduzione annuale per ciascun parametro di riferimento e lo applica ai valori dei parametri di riferimento applicabili nel periodo 2013-2020 rispetto a ciascun anno tra il 2008 e il 2023 al fine di determinare i valori dei parametri di riferimento per gli anni dal 2021 al 2025.

b) Se il tasso di riduzione annuale supera l'1,5% o è inferiore allo 0,2%, i valori dei parametri di riferimento per il periodo 2021-2025 sono i valori dei parametri di riferimento applicabili nel periodo dal 2013 al 2020 ridotti del tasso percentuale pertinente fra i suddetti due rispetto a ciascun anno tra il 2008 e il 2023.

c) Per il periodo dal 2026 al 2030, i valori dei parametri di riferimento sono determinati nello stesso modo sulla base delle informazioni presentate a norma dell'articolo 11 per gli anni dal 2021 al 2022 e con il tasso di riduzione annuale applicabile rispetto a ciascun anno tra il 2008 e il 2028.

A titolo di deroga per quanto riguarda i valori dei parametri di riferimento per gli idrocarburi aromatici, per l'idrogeno e per i gas di sintesi, i valori dei relativi parametri di riferimento sono adeguati applicando la stessa percentuale dei parametri relativi alle raffinerie, al fine di garantire parità di condizioni ai produttori di tali prodotti.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22 bis.

(*) Decisione 2011/278 della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 130 del 17.5.2011, pag. 1).";

c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Al fine di attenersi alle disposizioni sulla parte di quote da mettere all'asta di cui all'articolo 10[...], per ogni anno in cui la somma delle assegnazioni gratuite non raggiunge il livello massimo di quote destinate a essere messe all'asta dallo Stato membro, la differenza tra le quote assegnate e il livello massimo è utilizzata per evitare o limitare la riduzione delle assegnazioni gratuite per rispettare la parte di quote da mettere all'asta da parte dello Stato membro negli anni successivi. Se, tuttavia, il livello massimo è raggiunto, l'assegnazione gratuita delle quote deve essere adeguata di conseguenza. Tale adeguamento va fatto in modo uniforme.

5 bis. In deroga al [...] paragrafo 5 del presente articolo, una percentuale aggiuntiva fino al 2% della quantità totale [...] è utilizzata, nella misura necessaria, per aumentare il livello massimo disponibile di cui al paragrafo 5.";

d) al paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Gli Stati membri dovrebbero adottare misure finanziarie a favore dei settori o dei sottosettori esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa di costi indiretti significativi effettivamente sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, a condizione che tali misure finanziarie siano conformi alle norme sugli aiuti di Stato e, in particolare, non causino indebite distorsioni della concorrenza sul mercato interno. **Per tali misure finanziarie gli Stati membri cercano di utilizzare non più del 25% dei proventi della vendita all'asta di quote.** Entro tre mesi dalla fine di ogni anno, gli Stati membri che hanno messo in atto tali misure finanziarie rendono disponibile al pubblico in forma facilmente accessibile l'importo totale della compensazione prevista per ciascun settore o sottosettore che ne beneficia. Se uno Stato membro utilizza più del 25% dei proventi della vendita all'asta di quote per tali finalità, esso pubblica una relazione in cui espone i motivi che giustificano il superamento di tale percentuale. La relazione comprende informazioni pertinenti sui prezzi dell'energia elettrica per i grandi consumatori industriali che beneficiano di tali misure finanziarie, fatti salvi i requisiti riguardanti la tutela delle informazioni riservate. La relazione contiene inoltre informazioni indicanti se sono state tenute in debita considerazione altre misure volte a ridurre in modo sostenibile i costi indiretti del carbonio a medio-lungo termine. Conformemente all'articolo 10, paragrafo 5, la Commissione include tra l'altro nella sua relazione una valutazione degli effetti di dette misure finanziarie sul mercato interno e, se del caso, raccomanda eventuali misure che potrebbero essere necessarie sulla base di tale valutazione.";

e) il paragrafo 7 è così modificato:

i) il primo [...] comma è sostituito dal seguente:

"Le quote relative alle disposizioni sull'importo massimo di cui al paragrafo 5 del presente articolo che non sono assegnate gratuitamente entro il 2020 sono accantonate per i nuovi entranti [...], unitamente a 250 milioni di quote immesse nella riserva stabilizzatrice del mercato a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, della decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

A partire dal 2021 le quote non assegnate agli impianti in ragione dell'applicazione dei paragrafi 19 e 20 sono aggiunte al quantitativo di quote accantonate conformemente alla frase precedente.

(*) Decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (GU L 264 del 9.10.2015, pag. 1).":

ii) il quarto e quinto comma sono soppressi;

f) al paragrafo 8, il primo, secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

"400 milioni di quote del quantitativo di quote che potrebbero altrimenti essere assegnate a titolo gratuito a norma del presente articolo sono disponibili per sostenere l'innovazione nelle tecnologie e nei processi industriali a basse emissioni di carbonio, compresi la cattura e l'utilizzo del carbonio (CCU) sicuri sotto il profilo ambientale che contribuiscano in modo significativo alla mitigazione dei cambiamenti climatici, nei settori industriali elencati nell'allegato I e per contribuire a promuovere la creazione e il funzionamento di progetti [...] mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico di CO₂ (CCS) sicuri sotto il profilo ambientale nonché di [...] tecnologie innovative per le energie rinnovabili e lo stoccaggio dell'energia con una distribuzione geograficamente equilibrata all'interno del territorio dell'Unione. Sono ammissibili progetti in tutti gli Stati membri, compresi progetti su scala ridotta.

Inoltre, 50 milioni di quote non assegnate della riserva stabilizzatrice del mercato istituita con decisione (UE) 2015/1814 integrano le eventuali risorse rimanenti di cui al presente paragrafo per i progetti di cui sopra [...], da realizzare prima del 2021.

I progetti sono selezionati sulla base di criteri oggettivi e trasparenti. Le tecnologie finanziate non devono essere già disponibili sul mercato, ma devono essere sufficientemente avanzate per una dimostrazione su scala precommerciale. Può essere finanziato al massimo il 60% dei costi pertinenti dei progetti, di cui al massimo il 40% può non essere subordinato alla prevenzione accertata di emissioni di gas a effetto serra, a condizione che siano raggiunte tappe principali prestabilite tenendo conto della tecnologia impiegata.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione [...] riguardo a norme dettagliate in merito al funzionamento del fondo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22 bis.";

f bis) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

"9. Prima dell'applicazione del paragrafo 7 la Grecia, che nel 2014 ha presentato un PIL pro capite inferiore al 60% della media dell'Unione, può richiedere quote relative alle disposizioni sull'importo massimo di cui al paragrafo 5 non assegnate gratuitamente entro il 31 dicembre 2020, fino a un massimo di 20 milioni di quote, per cofinanziare la decarbonizzazione della fornitura di energia elettrica delle isole all'interno del suo territorio fino al 60%. Le disposizioni dell'articolo 10 quinquies, paragrafo 2, si applicano per analogia a queste quote. Le quote possono essere richieste se, a causa di un accesso limitato ai mercati internazionali del debito, non sarebbe altrimenti possibile realizzare un progetto volto a decarbonizzare la fornitura di energia elettrica delle isole del paese e qualora la BEI confermi la sostenibilità finanziaria e i benefici socioeconomici di tale progetto."

g) il paragrafo [...] 10 è soppresso;

h) al paragrafo 11, la formulazione "in vista della loro completa cessazione nel 2027" è soppressa;

i) i paragrafi da 12 a 18 sono soppressi;

j) il paragrafo 20 è sostituito dal seguente:

"20. [...] Il livello delle quote assegnate a titolo gratuito a impianti la cui attività è aumentata o diminuita di oltre il 15% rispetto al livello inizialmente utilizzato per determinare l'assegnazione gratuita per il pertinente periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, è, se del caso, adeguato. Tali adeguamenti sono effettuati con quote prelevate dal quantitativo di quote accantonate a norma del paragrafo 7, o ad esso aggiunte.";

k) è aggiunto il seguente paragrafo:

"21. Al fine di garantire un'applicazione efficace, non discriminatoria e uniforme degli adeguamenti e delle soglie di cui al paragrafo 20 e di evitare indebiti oneri amministrativi, la Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscano ulteriori modalità per gli adeguamenti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22 bis.";

6) gli articoli 10 *ter* e 10 *quater* sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 10 ter

Misure di sostegno a favore di determinate industrie ad elevata intensità energetica nell'eventualità di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio

1. Sono considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio i settori e sottosettori in cui il prodotto della moltiplicazione tra l'intensità degli scambi con paesi terzi - intesa come il rapporto tra la somma del valore complessivo delle esportazioni verso paesi terzi, del valore delle importazioni da paesi terzi e del volume complessivo del mercato per lo Spazio economico europeo (cifra d'affari annua più importazioni totali dai paesi terzi) - e la relativa intensità di emissioni, misurata in kgCO₂, diviso per il relativo valore aggiunto lordo (in euro), è superiore a 0,2. I settori e sottosettori in questione sono oggetto di assegnazioni gratuite per il periodo fino al 2030 corrispondenti al 100% del quantitativo determinato [...] a norma dell'articolo 10 *bis*.
2. I settori e sottosettori in cui il prodotto della moltiplicazione tra l'intensità degli scambi con paesi terzi e la relativa intensità di emissioni è superiore a 0,16 possono essere inclusi nel gruppo di cui al paragrafo 1 sulla base di una valutazione qualitativa, con i seguenti criteri:
 - a) misura in cui i singoli impianti del settore o sottosettore interessato sono in grado di ridurre i livelli di emissione o il consumo di energia elettrica;
 - b) caratteristiche del mercato attuali e previste;
 - c) margini di profitto come indicatore potenziale di decisioni d'investimento a lungo termine o di rilocalizzazione.

2 bis. Anche i settori e sottosettori che non superano la soglia di cui al paragrafo 1, ma la cui intensità di emissioni in proporzione del valore aggiunto lordo superi 1,5 sono valutati a un livello a 4 cifre (codice NACE-4). La Commissione rende pubblici i risultati di tale valutazione.

Entro tre mesi dalla pubblicazione di cui al comma precedente, tali settori e sottosettori possono chiedere alla Commissione una valutazione qualitativa della loro esposizione al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a un livello a 4 cifre (codice NACE-4) oppure una valutazione basata sulla classificazione delle merci usata per le statistiche sulla produzione industriale nell'Unione a un livello a 8 cifre (Prodcom). A tal fine, un settore o sottosettore presenta, contestualmente alla domanda, dati debitamente comprovati, completi e verificati in maniera indipendente per consentire alla Commissione di effettuare la valutazione.

Se un settore o sottosettore opta per la valutazione a un livello a 4 cifre (codice NACE-4), può essere incluso nel gruppo di cui al paragrafo 1 sulla base dei criteri di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c). Se un settore o sottosettore opta per la valutazione a un livello a 8 cifre (Prodcom), è incluso nel gruppo di cui al paragrafo 1 se, a tale livello, la soglia di 0,2 di cui al paragrafo 1 è superata.

Anche i settori e sottosettori per cui l'assegnazione gratuita è calcolata sulla base dei valori dei parametri di riferimento di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 2, quarto comma, possono chiedere di essere valutati conformemente al terzo comma del presente paragrafo.

In deroga ai paragrafi 1 e 2, uno Stato membro può chiedere entro il 30 giugno 2018 che un settore o sottosettore elencato nell'allegato della decisione 2014/746/UE della Commissione, con riferimento alle classificazioni a un livello a 6 cifre o a 8 cifre (Prodcom), sia considerato incluso nel gruppo di cui al paragrafo 1. Una siffatta richiesta è presa in considerazione solo se lo Stato membro richiedente stabilisce che l'applicazione di tale deroga è giustificata sulla base di dati comprovati, completi, verificati, sottoposti a revisione contabile negli ultimi cinque anni e forniti dal settore o sottosettore interessato, e allega alla sua richiesta ogni informazione pertinente. Sulla base di tali dati il settore o sottosettore interessato è incluso, riguardo a dette classificazioni, se, all'interno di un codice NACE-4 eterogeneo, si dimostra che è caratterizzato da un'intensità di scambi ed emissioni notevolmente più elevata a livello Prodcom, superando la soglia di cui al paragrafo 1.

3. Altri settori e sottosectori sono ritenuti in grado di trasferire in misura maggiore i costi delle quote sui prezzi dei prodotti e sono oggetto di assegnazioni gratuite per il periodo fino al 2030 corrispondenti al 30% del quantitativo determinato [...] a norma dell'articolo 10 *bis*.
4. Entro il 31 dicembre 2019 alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 23 per integrare la presente direttiva riguardo alla determinazione di settori e sottosectori considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio di cui ai paragrafi 1, 2 e 2 bis per le attività a un livello a 4 cifre (codice NACE-4) per quanto riguarda il paragrafo 1, sulla base dei tre anni più recenti per cui sono disponibili dati [...].

Articolo 10 quater

Opzione di assegnazione di quote a titolo gratuito per un periodo transitorio ai fini della modernizzazione del settore energetico

1. In deroga all'articolo 10 *bis*, paragrafi da 1 a 5, gli Stati membri che nel 2013 presentavano un prodotto interno lordo (PIL) pro capite in euro a prezzi di mercato inferiore al 60% della media dell'Unione possono assegnare quote a titolo gratuito per un periodo transitorio agli impianti per la produzione di energia elettrica ai fini della modernizzazione del settore energetico.

2. Lo Stato membro interessato organizza una procedura di gara competitiva, da svolgersi in una o più fasi tra il 2021 e il 2030, per i progetti con un importo totale di investimenti superiore a 15 milioni di EUR per la selezione degli investimenti da finanziare con assegnazione gratuita. Tale procedura di gara competitiva:
- a) è conforme ai principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e sana gestione finanziaria;
 - b) assicura che siano ammessi a presentare offerte solo i progetti che contribuiscono alla diversificazione del mix energetico e delle fonti di approvvigionamento, alla necessaria ristrutturazione, al ripristino ambientale e all'ammodernamento delle infrastrutture, alle tecnologie pulite o alla modernizzazione dei settori di produzione, trasmissione e distribuzione energetica;
 - c) definisce criteri di selezione chiari, obiettivi e non discriminatori per la graduatoria dei progetti, in modo da garantire che siano selezionati progetti che:
 - i) sulla base di un'analisi costi-benefici, garantiscano un guadagno netto positivo in termini di riduzione delle emissioni e predeterminino un livello significativo di riduzione di CO₂;
 - ii) hanno carattere complementare, rispondono chiaramente a esigenze di sostituzione e modernizzazione e non rispondono a un aumento della domanda energetica indotto dal mercato;
 - iii) offrono il miglior rapporto qualità-prezzo.

In deroga all'articolo 10, paragrafo 1, nel caso in cui un investimento selezionato mediante la procedura di gara competitiva sia cancellato o non siano raggiunte le prestazioni previste, le quote accantonate possono essere utilizzate non prima di un anno, tramite un nuovo ciclo della procedura di gara competitiva, per finanziare altri investimenti.

Entro il 30 giugno 2019 lo Stato membro che intende avvalersi di un'assegnazione gratuita facoltativa pubblica un quadro nazionale dettagliato in cui definisce la procedura di gara competitiva e i criteri di selezione per consentire al pubblico di presentare osservazioni.

Nei casi in cui l'assegnazione gratuita copre investimenti dal valore inferiore a 15 milioni di EUR che non sono selezionati mediante la procedura di gara competitiva di cui al presente paragrafo, lo Stato membro seleziona i progetti sulla base di criteri oggettivi e trasparenti. I risultati di tale processo di selezione sono sottoposti a una consultazione pubblica. Su questa base, entro il 30 giugno 2019 lo Stato membro interessato redige e presenta alla Commissione un elenco di investimenti.

3. Il valore degli investimenti previsti equivale almeno al valore di mercato delle quote assegnate a titolo gratuito, tenendo nel contempo conto della necessità di limitare direttamente gli aumenti di prezzo correlati. Il valore di mercato corrisponde al prezzo medio delle quote assegnate sulla piattaforma d'asta comune nell'anno civile precedente.
4. Le quote assegnate a titolo gratuito per un periodo transitorio sono detratte dal quantitativo di quote che lo Stato membro interessato avrebbe messo all'asta. L'assegnazione gratuita totale non è superiore al 40% delle quote che lo Stato membro interessato riceve nel periodo 2021-2030 a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), ripartite in volumi annui uguali per il periodo 2021-2030. Le quote non assegnate ai sensi del presente articolo fino al 2020 possono essere assegnate, per il periodo 2021-2030, a investimenti selezionati mediante la procedura di gara competitiva di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
5. Le assegnazioni agli operatori sono subordinate alla dimostrazione della realizzazione di un investimento selezionato secondo le norme della procedura di gara competitiva.
6. Gli Stati membri impongono ai produttori di energia elettrica e ai gestori di rete che ne beneficiano di presentare entro il 28 febbraio di ogni anno una relazione sull'attuazione dei loro investimenti selezionati. Gli Stati membri comunicano tali informazioni alla Commissione, che le rende pubbliche.";

7) è inserito il seguente articolo:

"Articolo 10 quinquies

Fondo per la modernizzazione

1. Al fine di sostenere gli investimenti proposti dagli Stati membri beneficiari, nonché di finanziare progetti d'investimento su scala ridotta, nella modernizzazione dei sistemi energetici e nel miglioramento dell'efficienza energetica negli Stati membri con un PIL pro capite inferiore al 60% della media dell'Unione nel 2013, è istituito un Fondo per il periodo 2021-2030. Il fondo è finanziato tramite la vendita all'asta delle quote di cui all'articolo 10. Gli investimenti finanziati sono in linea con gli obiettivi della presente direttiva, nonché con gli obiettivi del quadro all'orizzonte 2030 per le politiche dell'energia e del clima e con gli obiettivi a lungo termine che figurano nell'accordo di Parigi.
- 1 bis. Fatto salvo il paragrafo 4, terzo comma, le risorse finanziarie provenienti dal Fondo sono utilizzate [...] per sostenere gli investimenti nella produzione e uso dell'energia elettrica ricavata da fonti rinnovabili, il miglioramento dell'efficienza energetica, e la modernizzazione delle reti energetiche, comprese le reti per la trasmissione di energia elettrica e l'aumento delle interconnessioni fra Stati membri. Sono inoltre ammissibili gli investimenti in efficienza energetica nei settori non contemplati dall'allegato I della presente direttiva.[...]
2. Il Fondo opera sotto la responsabilità degli Stati membri beneficiari. La Banca europea per gli investimenti (BEI) assicura che le quote siano messe all'asta in conformità dei principi e delle modalità di cui all'articolo 10, paragrafo 4, ed è responsabile della gestione delle entrate. Trasferisce le entrate agli Stati membri su decisione di esborso della Commissione. La Commissione adotta tempestivamente la propria decisione. Le entrate sono distribuite tra gli Stati membri e secondo la percentuale stabilita nell'allegato II ter, conformemente ai paragrafi da 4 a 9.

3. È istituito, per detto Fondo, un comitato per gli investimenti. Il comitato per gli investimenti è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro beneficiario, della Commissione e della BEI, nonché da tre rappresentanti eletti dagli altri Stati membri per un periodo di 5 anni. È presieduto dal rappresentante della Commissione. Un rappresentante di ciascuno Stato membro che non è membro del comitato per gli investimenti può partecipare alle riunioni di detto comitato in qualità di osservatore.
4. Lo Stato membro beneficiario, prima di poter decidere di finanziare un investimento con la sua percentuale di quote nel Fondo, presenta il progetto di investimento al comitato per gli investimenti e alla BEI.

Se la BEI conferma che un investimento rientra nei settori elencati al paragrafo 1 bis, lo Stato membro può procedere al finanziamento del progetto di investimento con la sua percentuale di quote.

Se un investimento nella modernizzazione dei sistemi energetici, di cui si propone il finanziamento a titolo del Fondo, non rientra nei settori [...] elencati al paragrafo 1 bis [...], il comitato per gli investimenti valuta la fattibilità tecnica e finanziaria di detti investimenti, incluse le riduzioni delle emissioni che questi realizzano, e formula una raccomandazione sul finanziamento degli investimenti a titolo del Fondo. Questa raccomandazione può includere suggerimenti concernenti gli appropriati strumenti di finanziamento.

[4 bis trasferito al 5 bis]

5. Il comitato per gli investimenti si impegna ad adottare le sue raccomandazioni per consenso. Se il comitato per gli investimenti non è in grado di deliberare per consenso entro un termine stabilito dal presidente, adotta una decisione a maggioranza semplice. [...]

Se il rappresentante della BEI non approva il finanziamento di un investimento, una raccomandazione [...] è adottata solo se la maggioranza dei due terzi di tutti i membri vota a favore. [...] In questo caso il rappresentante dello Stato membro in cui l'investimento avrà luogo e il rappresentante della BEI non hanno diritto di voto. [...] Il presente comma non si applica a progetti su scala ridotta finanziati mediante prestiti erogati da banche di promozione nazionali o tramite sovvenzioni che contribuiscono all'attuazione di un programma nazionale che persegue obiettivi specifici in linea con quelli del Fondo per la modernizzazione, a condizione che tale programma non usi più del 10% della percentuale di quote assegnata allo Stato membro stabilita nell'allegato II ter [...].

- 5 bis. Eventuali atti o raccomandazioni della BEI o del comitato per gli investimenti conformemente ai paragrafi 4 e 5 sono presentati tempestivamente e [...] contengono le motivazioni su cui si basano. Tali atti e raccomandazioni sono resi pubblici.[...]
6. Gli Stati membri beneficiari sono responsabili di dar seguito all'attuazione in relazione ai progetti selezionati.
7. Gli Stati membri beneficiari riferiscono annualmente alla Commissione in merito agli investimenti finanziati dal Fondo. La relazione, che è resa pubblica, riporta:
- a) informazioni sugli investimenti finanziati per Stato membro beneficiario;
 - b) una valutazione del valore aggiunto in termini di efficienza energetica o modernizzazione del sistema energetico conseguito attraverso l'investimento.
8. Il comitato per gli investimenti riferisce annualmente alla Commissione sull'esperienza acquisita con la valutazione [...] degli investimenti. Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione riesamina, tenendo in considerazione i riscontri del comitato per gli investimenti, i settori per i progetti [...] di cui al paragrafo 1 bis e sui quali il comitato per gli investimenti basa le sue raccomandazioni [...].

9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione [...] riguardo a norme dettagliate in merito al funzionamento del fondo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22 bis.";
- 8) all'articolo 11, paragrafo 1, è aggiunto [...] il seguente comma:
- "Entro il [30 settembre 2018]¹² viene presentato un elenco degli impianti disciplinati dalla presente direttiva per cinque anni a partire dal 1° gennaio 2021. In seguito, gli elenchi per i successivi cinque anni sono trasmessi a cadenza quinquennale. Ogni elenco include informazioni sulle attività di produzione, i trasferimenti di calore e gas, la produzione di energia elettrica e le emissioni a livello di sottoimpianto relative ai cinque anni civili che precedono la presentazione. Le quote a titolo gratuito sono assegnate unicamente agli impianti per cui sono state trasmesse tali informazioni.";
- 9) all'articolo 11 bis, i paragrafi 8 e 9 sono soppressi;
- 10) all'articolo 11 ter, il paragrafo 7 è soppresso;
- 11) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"Articolo 13

Validità delle quote

Le quote rilasciate a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono valide a tempo indeterminato. Le quote rilasciate a decorrere dal 1° gennaio 2021 riportano un'indicazione da cui risulti in quale periodo di dieci anni a partire dal 1° gennaio 2021 sono state rilasciate e sono valide per le emissioni prodotte dal primo anno di tale periodo in poi.";

- 12) all'articolo 14, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La Commissione adotta atti di esecuzione concernenti le modalità precise per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di cui ai paragrafi 1 e 2 e all'allegato IV.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22 bis.";

¹² La data dovrebbe essere decisa in una fase successiva, tenendo conto del momento dell'approvazione definitiva del progetto di direttiva.

13) all'articolo 15, il quarto e il quinto comma sono sostituiti dal seguente:

"La Commissione adotta atti di esecuzione per la verifica delle comunicazioni delle emissioni sulla base dei principi esposti nell'allegato V, e per l'accreditamento e la supervisione dei verificatori. Essa specifica le condizioni per l'accreditamento e la revoca di quest'ultimo, per il riconoscimento reciproco e per l'eventuale valutazione inter pares degli enti di accreditamento.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22 bis."

14) all'articolo 16, il paragrafo 12 è sostituito dal seguente:

"12. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione contenenti norme dettagliate per quanto riguarda le procedure di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22 bis."

15) [...] all'articolo 19, il paragrafo 3 [...] è sostituito dal seguente:

"[...] Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di integrare la presente direttiva stabilendo tutti i requisiti necessari concernenti il registro dell'Unione per il periodo di scambio che inizia il 1° gennaio 2013 e i successivi periodi sotto forma di banche dati elettroniche standardizzate, contenenti elementi di dati comuni che consentano di controllare, se del caso, il rilascio, il possesso, il trasferimento e la cancellazione delle quote di emissione, nonché di assicurare l'accesso al pubblico e la riservatezza, ove necessario. Essa contiene inoltre disposizioni per l'attuazione delle norme sul riconoscimento reciproco delle quote nell'ambito di accordi finalizzati al collegamento di sistemi di scambio di quote di emissione."

15 bis) all'articolo 21 è aggiunto il seguente paragrafo:

"4. Ogni tre anni, la relazione di cui al paragrafo 1 riserva un'attenzione particolare anche alle misure equivalenti adottate per piccoli impianti esclusi dall'EU ETS. Tale questione è esaminata durante lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 3.";

16) all'articolo 22, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di modificare, se opportuno, gli allegati della presente direttiva, ad eccezione degli allegati I, II bis e II ter, alla luce delle relazioni di cui all'articolo 21 e dell'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva. Gli allegati IV e V possono essere modificati al fine di migliorare il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni.";

17) è inserito il seguente articolo:

"Articolo 22 bis

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato sui cambiamenti climatici istituito dall'articolo 26 del regolamento (UE) n. 525/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.";

18) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

Articolo 23

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3 quinquies, paragrafo 3, all'articolo 10, paragrafo 4, all'articolo 10 bis, paragrafo 1 [...], all'articolo 10 ter, [...], all'articolo 19, paragrafo 3, all'articolo 22, all'articolo 24, [...] e all'articolo 25 bis è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal (*).

(* data di entrata in vigore dell'atto legislativo di base.

3. La delega di potere di cui all'articolo 3 quater, paragrafo 3, all'articolo 10, paragrafo 4, all'articolo 10 bis, paragrafo 1 [...], all'articolo 10 ter, [...] all'articolo 19, paragrafo 3, all'articolo 22, all'articolo 24 [...] e all'articolo 25 bis, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
- 3 bis. Prima dell'adozione di un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3 quinquies, paragrafo 3, dell'articolo 10, paragrafo 4, dell'articolo 10 bis, paragrafo 1 [...], dell'articolo 10 ter, [...], dell'articolo 19, paragrafo 3, dell'articolo 22, dell'articolo 24 [...] e dell'articolo 25 bis, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

19) l'articolo 24 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 2008 gli Stati membri possono applicare lo scambio di quote di emissione conformemente alle disposizioni della presente direttiva ad attività e a gas a effetto serra che non figurano nell'allegato I, tenuto conto di tutti i criteri pertinenti, in particolare le ripercussioni sul mercato interno, le potenziali distorsioni della concorrenza, l'integrità ambientale del sistema unionale e l'affidabilità del sistema di monitoraggio e di comunicazione previsto, purché l'inclusione di tali attività e gas a effetto serra sia approvata dalla Commissione, in conformità degli atti delegati che la Commissione ha il potere di adottare conformemente all'articolo 23 se l'inclusione riguarda attività e gas a effetto serra che non sono elencati nell'allegato I."

b) al paragrafo 3, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per integrare la presente direttiva a tal fine."

20) l'articolo 24 bis è così modificato:

a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Tali misure sono coerenti con gli atti adottati a norma dell'articolo 11 ter, paragrafo 7. [...] Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione contenenti norme armonizzate per quanto riguarda le procedure di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22 bis."

b) il paragrafo 2 è soppresso;

21) all'articolo 25, il paragrafo 2 è soppresso;

22) all'articolo 25 bis, paragrafo 1, i primi due commi sono sostituiti dal seguente:

"Qualora un paese terzo adotti provvedimenti finalizzati a ridurre l'impatto, in termini di cambiamenti climatici, dei voli in partenza dal proprio territorio e diretti verso l'Unione, la Commissione, dopo essersi consultata con tale paese terzo e con gli Stati membri nell'ambito del comitato di cui all'articolo 23, paragrafo 1, valuta le opzioni disponibili al fine di garantire un'interazione ottimale tra il sistema unionale e i provvedimenti adottati da tale paese.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di modificare l'allegato I della presente direttiva per garantire che i voli in arrivo dal paese terzo in questione siano esclusi dalle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I o per garantire eventuali altre modifiche delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato I richieste da un accordo concluso a norma dell'articolo 218 del trattato.";

22 bis) all'articolo 27, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Tali impianti rientrano nel sistema unionale per il resto del periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, durante il quale sono stati reintrodotti.";

22 ter) l'articolo 30 è sostituito dal seguente:

"Articolo 30

Riesame alla luce dell'attuazione dell'accordo di Parigi
e dello sviluppo dei mercati del carbonio in altre importanti economie

1. Le disposizioni della presente direttiva [...] sono oggetto di riesame alla luce degli sviluppi internazionali e degli sforzi intrapresi per conseguire gli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi.
2. Le misure volte a sostenere talune industrie ad alta intensità energetica che possono essere oggetto di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio di cui agli articoli 10 bis e 10 ter sono oggetto di riesame alla luce delle misure di politica climatica in altre importanti economie.
3. La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio a seguito di ogni bilancio globale concordato nel quadro dell'accordo di Parigi, con particolare riguardo alla necessità di ulteriori politiche e misure dell'Unione in vista delle necessarie riduzioni dei gas a effetto serra da parte dell'Unione e dei suoi Stati membri, e può, se del caso, presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di modifica della direttiva.";
- 23) all'allegato II bis della direttiva 2003/87/CE, le voci per il Belgio, l'Italia, il Lussemburgo e la Svezia sono state soppresse;
- 24) l'allegato II ter della direttiva 2003/87/CE è sostituito dal testo di cui all'allegato I della presente direttiva;

25) l'allegato IV è modificato conformemente [...] all'allegato II della presente direttiva;

Articolo 1 bis

Modifiche alla decisione (UE) 2015/1814

L'articolo 1 della decisione (UE) 2015/1814 è così modificato:

1) **al paragrafo 5, primo comma, è aggiunta la seguente frase:**

"A titolo di deroga, fino al 31 dicembre 2023, le percentuali e i cento milioni di quote di cui al presente comma sono raddoppiate [...]."

2) **[...] è inserito il seguente paragrafo:**

"5 bis. A partire dal 2024 le quote detenute nella riserva che superano il numero totale di quote messe all'asta nel corso dell'anno precedente non sono più valide, salvo decisione contraria presa nel primo riesame a norma dell'articolo 3."

Articolo 2

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [18 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Disposizione transitoria

Nell'adempiere all'obbligo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, della presente direttiva, gli Stati membri fanno sì che la loro legislazione nazionale di recepimento dell'articolo 10, dell'articolo 10 bis, paragrafi da 5 a 7, dell'articolo 10 bis, paragrafo 8, primo e secondo comma, dell'articolo 10 bis, paragrafi da 12 a 18, dell'articolo 10 quater e dell'articolo 11 bis, paragrafi 8 e 9, nonché dell'allegato II bis e dell'allegato II ter della direttiva 2003/87/CE, modificata da ultimo dalla decisione (UE) 2015/1814, continuino ad applicarsi fino al 31 dicembre 2020. L'elenco riportato nell'allegato della decisione 2014/746/UE della Commissione¹³ continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2020.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

¹³ Decisione 2014/746/EU della Commissione, del 27 ottobre 2014, che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per il periodo dal 2015 al 2019 (GU L 308 del 29.10.2014, pag. 114).

[...]

ALLEGATO I

L'allegato II ter della direttiva 2003/87/CE è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO II ter

Distribuzione dei finanziamenti del Fondo per la modernizzazione fino al 31 dicembre 2030

Percentuale del Fondo per la
modernizzazione

Bulgaria	5,84%
Repubblica ceca	15,59%
Estonia	2,78%
Croazia	3,14%
Lettonia	1,44%
Lituania	2,57%
Ungheria	7,12%
Polonia	43,41%
Romania	11,98%
Slovacchia	6,13%"

Nell'allegato IV, parte A, della direttiva 2003/87/CE, il paragrafo successivo al quarto titolo "Controllo delle emissioni di altri gas a effetto serra" è sostituito dal seguente:

"Vengono utilizzati metodi standard o riconosciuti messi a punto dalla Commissione in collaborazione con tutte le pertinenti parti interessate e adottati secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 1.".
